



Camera di Commercio
Livorno



UFFICIO DIRITTO ANNUALE
TEL.: 0586 231.284/243
FAX: 0586 231.219
diritto.annuale@li.camcom.it
www.li.camcom.gov.it

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO



GUIDA AL DIRITTO ANNUALE 2011

Sommario

GUIDA AL DIRITTO ANNUALE 2011	4
1. Il Diritto Annuale: quadro normativo di riferimento.....	4
1.1 Il diritto annuale	4
1.2 Quadro riassuntivo dei riferimenti normativi.....	5
2. Il Diritto Annuale: soggetti tenuti e non tenuti al versamento	5
2.1 Soggetti tenuti al pagamento	5
2.2 Soggetti non tenuti al pagamento.....	6
3. Diritto Annuale: il criterio di pagamento.....	6
3.1 Norma di riferimento.....	7
3.2 Pagamento a scadenza ordinaria e nuove iscrizioni.....	7
3.3 Utilizzo del modello F24	7
3.4 Come compilare la “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”	7
4. Diritto Annuale: le scadenze di pagamento	8
4.1 Riferimento normativo	8
4.2 Scadenza per le nuove iscrizioni.....	8
4.3 Scadenza ordinaria per le imprese già iscritte.....	8
4.4 Eccezioni al versamento entro la scadenza ordinaria	8
5. Diritto Annuale: importi del diritto.....	9
5.1 Riferimento normativo	9
5.2 Riepilogo importi del diritto 2011	10
5.3 Criteri di calcolo.....	10
6. Diritto annuale: Importi dovuti in misura fissa.....	11
6.1 Importi dovuti alla CCIAA di Livorno per nuove iscrizioni e per pagamenti alla scadenza ordinaria (imprese già iscritte)	12
7. Diritto annuale: Importi dovuti in misura variabile (in base al fatturato).....	12
7.1 Importi dovuti alla CCIAA di Livorno per nuove iscrizioni	13
7.2 Definizione di “fatturato” (circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009).....	13
7.3 Utilizzo del foglio Excel / Openoffice per il conteggio del diritto dovuto.....	15
7.4 Calcolo del diritto annuale in base al fatturato – CCIAA di Livorno	15
8. Diritto annuale: Compensazione e rimborsi.....	16
8.1 Riferimento normativo	16
8.2 Compensazione diritto annuale	16
8.3 Rinuncia al credito da diritto annuale	17
8.4 Rimborsi diritto annuale.....	17
9. Diritto annuale: Ravvedimento operoso	18
9.1 Riferimento normativo	18
9.2 Ravvedimento e blocco della certificazione	18
9.3 Come compilare la “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”	18
9.4 Calcolo degli importi da versare per il ravvedimento	19



9.5	Aliquote ravvedimento.....	19
9.6	Riepilogo scadenze per il ravvedimento 2011.....	20
10.	Diritto annuale: criteri di calcolo di sanzioni ed interessi	21
10.1	Riferimento normativo	21
10.2	Modalità di irrogazione delle sanzioni.....	21
10.3	Riscossione della sanzione.....	22
10.4	Misura della sanzione	22
10.5	Scadenza ordinaria	23
11.	Regolarizzazione diritto annuale anni precedenti.....	23



GUIDA AL DIRITTO ANNUALE 2011

1. Il Diritto Annuale: quadro normativo di riferimento

1.1 Il diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e, a partire dal 2011, anche dai soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo).

Gli importi sono definiti da uno specifico **decreto** del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base a una ripartizione fra:

- ✓ soggetti che pagano in **misura fissa**;
- ✓ soggetti che pagano in misura proporzionata **al fatturato dell'esercizio precedente**, sulla base di scaglioni predefiniti.

Con la recente riforma delle Camere di Commercio viene mantenuta questa distinzione, ma con un criterio diverso rispetto al passato. In merito al diritto annuale 2011, per i soggetti interessati dalla modifica normativa sono state previste misure transitorie che consentono di dare immediata applicazione alle medesime innovazioni secondo criteri di gradualità.

La nuova normativa attribuisce maggiore importanza ai **compiti e funzioni** che le Camere di Commercio svolgono a favore del sistema delle imprese, finanziati con il diritto annuale. Si possono citare a titolo di esempio la promozione del territorio e dell'innovazione, il supporto all'internazionalizzazione, le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie, i servizi al consumatore, gli studi e pubblicazioni sull'economia locale, l'erogazione di contributi, le attività amministrative quali la tenuta del Registro delle Imprese.

È facoltà della singola Camera deliberare una maggiorazione (fino al 20% degli importi ministeriali fissati per l'anno di riferimento), per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale sono sentite preliminarmente all'adozione della delibera di maggiorazione da parte del Consiglio Camerale. La maggiorazione del diritto annuale consente alla Camera di Commercio di reperire risorse aggiuntive per la realizzazione di importanti progetti, quali ad esempio interventi in infrastrutture, che hanno ricadute economiche positive per tutte le imprese della provincia.

Il diritto annuale deve essere versato tramite il Modello di pagamento unificato F24 telematico entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Il diritto per le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. viene invece pagato contestualmente alla presentazione della domanda oppure nei 30 giorni successivi.

Nel caso di omesso o irregolare versamento del diritto annuale è prevista l'irrogazione delle sanzioni con una delle seguenti procedure:

- a) atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
- b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, sono comprensive della quota di tributo non versata, sanzione e interessi legali.

Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi.



L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese (art. 24 c. 35 L.449/97).

1.2 Quadro riassuntivo dei riferimenti normativi

Tutte le norme citate devono intendersi "con eventuali successive modifiche e integrazioni".

- Articolo 18 della Legge n. 580 del 29.12.1993 (fonti di finanziamento delle CCIAA);
- Decreto Interministeriale n. 359 dell'11.05.2001 (Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura");
- Decreto Interministeriale 21 aprile 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011 (Decreto di determinazione della misura del diritto annuale dovuto per l'anno 2011);
- Delibera di Consiglio della Camera di Commercio di Livorno per maggiorazione importi ministeriali Diritto Annuale 2011 (Delibera Consiglio Camerale n. 13/2010);
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 3.3.2009 su arrotondamenti e individuazione righe IRAP;
- Articolo 17 DPR n. 435 del 7.12.2001 (scadenza versamento diritto data da quella prevista per il pagamento del primo acconto delle imposte sul reddito);
- D.Lgs. n. 241 del 9.7.1997 (pagamento tramite modello F24);
- Articolo 24 comma 35 Legge n. 449 del 27.12.1997 (blocco della certificazione)
- DLgs n. 472 del 18.12.1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)
- D.M. n. 54 del 27.01.2005 (Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della L. 21 febbraio 2003, n. 27);
- circolare esplicativa n. 3587/C del 20.06.2005;
- nota prot. n. 2189 del 11.03.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Regolamento della CCIAA di Livorno per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (delibera di Consiglio n. 25 del 20.11.2009)

2. Il Diritto Annuale: soggetti tenuti e non tenuti al versamento

2.1 Soggetti tenuti al pagamento

I soggetti tenuti al versamento sono quelli previsti dall'art. 18 della legge 580/1993, ossia le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Presupposto per il versamento del diritto annuale è quindi l'iscrizione nel registro Imprese, oppure nel R.E.A.

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata la sede dell'impresa individuale o della società, associazione o fondazione; nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede dovranno pagare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.

Allo stesso modo, le imprese con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.

Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, i soggetti iscritti al R.E.A.

I suddetti soggetti sono tenuti al pagamento del diritto annuale se e in quanto:

- risultino iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. al primo gennaio dell'anno di riferimento;
- si siano iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. nel corso dell'anno di riferimento.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che cessa l'attività nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui ha effettivamente esercitato l'attività.

2.2 Soggetti non tenuti al pagamento

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (pubblicato sulla G.U. del 02.10.2001):

- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali cessate entro il 31.12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-*septiesdecies* dall'1.1.2004) entro il 31.12 dell'anno precedente.

Chiarimenti:

Essendo le cause di esonero, quelle tassativamente indicate nell'articolo 4 del D.M. 359/2001, come sopra elencate, lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato preventivo. Per il caso di amministrazione straordinaria, la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 546959 del 2004 ha stabilito che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.

Imprenditori individuali deceduti : la circolare MAP 3520/C (articolo 9) stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.

Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

3. Diritto Annuale: il criterio di pagamento

Ciò vale anche per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Ad esempio, una società che chiude gli esercizi al 30 settembre presenterà il modello "IRAP 2011 – redditi 2010" a marzo 2012, ed in tale data pagherà il diritto annuale 2011. Quindi, le società che hanno un esercizio che non si chiude al 31/12 pagano il diritto annuale – con riferimento all'anno di competenza indicato sul modello F24 – sempre con una scadenza successiva rispetto alle altre, mai in anticipo.

4. Diritto Annuale: le scadenze di pagamento

4.1 Riferimento normativo

L'art. 8 del DM n. 359/2001 prevede che il diritto annuale sia versato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Lo stesso Decreto Interministeriale del 21 aprile 2011, che stabilisce gli importi del diritto annuale per l'anno 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011), all'articolo conferma le suddette previsioni.

Per il "termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi" si fa riferimento all'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 7.12.2001, così come successivamente modificato. Questo termine vale solo per tutti i soggetti già iscritti all' 1.1.2011, e solo per questi vale la possibilità, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, di pagare nei 30 giorni successivi con lo 0,40%.

Sempre il decreto che fissa gli importi, all'articolo 4, stabilisce il termine per il diritto di nuova iscrizione (avvenuta nel corso del 2011): direttamente allo sportello camerale (ovvero tramite "ComUnica") oppure con F24 nei 30 giorni successivi.

4.2 Scadenza per le nuove iscrizioni

Per tutte le nuove iscrizioni di imprese e loro unità locali, oppure di soggetti R.E.A., si dovrà pagare al momento dell'invio della pratica telematica (ovvero, utilizzando ComUnica, mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa); altrimenti si dovrà provvedere al versamento con F24 nei trenta giorni successivi.

I soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel R.E.A. per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento della domanda, ma dovranno provvedere al versamento, con il termine ordinario, alla Camera cui erano iscritti all'1/1 (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato all'iscrizione all'altra Camera).

4.3 Scadenza ordinaria per le imprese già iscritte

La scadenza ordinaria prevista per il versamento del diritto annuale di imprese già iscritte all'01.01 dell'anno corrente è quella del 16 giugno 2011.

Pertanto entro il 16 giugno 2011 dovrà essere effettuato il pagamento del diritto annuale per l'anno 2011. Il versamento potrà essere anche effettuato entro il 30° giorno successivo (quindi entro il 18.07 in quanto il 16 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40% (anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti derivanti da altri tributi e/o contributi).

4.4 Eccezioni al versamento entro la scadenza ordinaria

- *Soggetti di cui alla proroga del DPCM 12/05/2011:*
rientrano in tali casistiche:
 - Imprese individuali



- Soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione.
 - Soggetti che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del T.U.I.R. – D.P.R. 917 del 22.12.1986) a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati al punto precedente.
- *Società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare:*
In generale le persone giuridiche sono obbligate al versamento entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Possiamo però distinguere i seguenti casi al fine dell'individuazione della scadenza ordinaria:
- 1) Esercizio coincidente con l'anno solare:
 - a) approvazione del Bilancio entro il 4° mese dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro aprile, la scadenza del versamento del diritto è quella del 16 giugno;
 - b) approvazione del Bilancio oltre il 4° mese, ma entro il 5° dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro maggio, la scadenza del versamento del diritto è sempre quella del 16 giugno;
 - c) approvazione del Bilancio oltre il 5° mese dalla chiusura dell'esercizio, quindi oltre maggio, la scadenza del versamento del diritto è quella del 16 luglio;
 - 2) Esercizio non coincidente con l'anno solare:
 - a) approvazione del Bilancio entro il 4° mese dalla chiusura dell'esercizio, la scadenza del versamento del diritto è quella del 16 del sesto mese successivo alla chiusura;
 - b) approvazione del Bilancio oltre il 4° mese, ma entro il 5° dalla chiusura dell'esercizio, la scadenza del versamento del diritto è sempre quella del 16 del sesto mese successivo alla chiusura;
 - c) approvazione del Bilancio oltre il 5° mese dalla chiusura dell'esercizio, la scadenza del versamento del diritto è quella del 16 del settimo mese successivo alla chiusura;
- *Società con esercizio prolungato:*
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo – quando il primo esercizio ancora non è terminato – effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.

5. Diritto Annuale: importi del diritto

5.1 Riferimento normativo

L'articolo 18 della Legge 580 del 29.12.1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010, stabilisce la nuova suddivisione fra i soggetti che pagano in misura fissa (ovvero le imprese individuali e i soggetti iscritti solo al R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) e quelli che pagano in base al fatturato dell'esercizio precedente (tutti gli altri iscritti al Registro Imprese).

Rispetto alla vecchia suddivisione (sezione speciale: in misura fissa; ordinaria: in base al fatturato), alcune tipologie di impresa passano da un diritto fisso a uno calcolato in base al fatturato, e viceversa.

Il decreto che stabilisce gli importi dovuti (decreto 21 aprile 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011) ha tenuto conto della nuova normativa, stabilendo al tempo stesso per il 2011 una disciplina intermedia per alcuni soggetti:

- a) Gli imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria, che fino al 2010 pagavano in base al fatturato, dal 2011 pagano in misura fissa.
- b) Le società semplici agricole e non, e le società di cui al c. 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 (società tra avvocati), che sono iscritte in sezione speciale, dal prossimo anno pagheranno in base al fatturato, mentre per il 2011 in via transitoria versano un importo in misura fissa.
- c) I soggetti iscritti solo al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica) fino al 2010 non erano tenuti al versamento, mentre a partire dal 2011 devono versare un diritto in misura fissa.
- d) Continuano a versare un diritto in misura fissa anche gli individuali iscritti in sezione speciale e le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero.
- e) Tutte le altre tipologie di impresa pagano in base al fatturato.

La Camera di Commercio di Livorno (in applicazione dell'art. 18 L. 580/1993), con delibera di Consiglio n. 13/2010, sentite le Associazioni di categoria, ha stabilito per il 2011 la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali.

La modalità di arrotondamento è indicata nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.

5.2 Riepilogo importi del diritto 2011

Tipologia Impresa	per il 2011	Importi del DIRITTO comprensivi di maggiorazione	IMPORTO BASE del Decreto 21/04/2011
IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE SPECIALE	misura fissa	106,00	88,00
IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA	misura fissa	240,00	200,00
SOCIETA' SEMPLICE NON AGRICOLA E SOCIETA' DI CUI AL C. 2 ART. 16 DLGS 96/2001 (società tra avvocati)	misura fissa	240,00	200,00
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	misura fissa	120,00	100,00
SOGGETTI ISCRITTI AL REA	misura fissa	36,00	30,00
IMPRESE ISCRITTE DURANTE L'ANNO ALLA SEZIONE ORDINARIA	misura fissa	240,00	200,00
UNITA' LOCALI DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	misura fissa	132,00	110,00
SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	misura fissa	132,00	110,00
IMPRESE GIA' ISCRITTE ALLA SEZIONE ORDINARIA	misura variabile in base al fatturato		
		-	
UNITA' LOCALI		-	
UNITA' LOCALI DI IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE SPECIALE	misura fissa	21,00	17,60000
UNITA' LOCALI DI IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA	misura fissa	48,00	40,00000
SOCIETA' SEMPLICE NON AGRICOLA E SOCIETA' DI CUI AL C. 2 ART. 16 DLGS 96/2001 (società tra avvocati)	misura fissa	48,00	40,00000
UNITA' LOCALI DI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	misura fissa	24,00	20,00000
UNITA' LOCALI DI SOGGETTI ISCRITTI AL REA	misura fissa	-	-
UNITA' LOCALI (DI IMPRESE GIA' ISCRITTE ALLA SEZIONE ORDINARIA) ISCRITTE NEL CORSO DELL'ANNO	misura fissa	48,00	40,00000
UNITA' LOCALI (DI IMPRESE GIA' ISCRITTE ALLA SEZIONE ORDINARIA)	misura variabile in base al fatturato		

Per i soggetti, che per il 2011 pagano in base al fatturato, è disponibile sul sito Internet della Camera di Commercio di Livorno un foglio di calcolo che consente di determinare automaticamente il diritto dovuto inserendo i dati necessari. Per utilizzarlo è necessario aver installato sul proprio PC il software Excel oppure l'applicativo gratuito OpenOffice.

5.3 Criteri di calcolo

- ✓ Le unità locali (e anche le sedi d'impresa) iscritte nel 2011 devono essere escluse dal calcolo, in quanto per esse è già stato richiesto il versamento al momento dell'iscrizione (e se non si fosse provveduto,



resta comunque un adempimento con una scadenza diversa ovvero 30 giorni dalla protocollazione della domanda di iscrizione).

- ✓ Gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto se inferiore a detto limite (ad. Es. 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
- ✓ Tutti i calcoli, tranne l'arrotondamento finale, andranno effettuati mantenendo i risultati intermedi con cinque cifre decimali. In presenza di un numero di decimali superiori a cinque, l'arrotondamento al 5° decimale è effettuato secondo la regola matematica in base al 6° decimale (se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto; se il sesto decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso).
- ✓ L'importo indicato in misura fissa dal decreto ministeriale, oppure ricavato dalla tabella per scaglioni di fatturato (a seconda della tipologia di impresa), deve intendersi come tributo ministeriale per la sola sede ed al netto della maggiorazione deliberata dalla Camera di Commercio.
- ✓ Si dovrà poi calcolare il tributo ministeriale per la singola unità locale, come 20% del dovuto per la sede e con un massimo che per il 2011 è fissato in Euro 200. (Per le imprese con sede all'estero, si parte direttamente dall'importo ministeriale per l'unità locale). I soggetti iscritti solo al R.E.A. (associazioni, fondazioni ecc.) non pagano per le eventuali unità locali.
- ✓ Per la CCIAA in cui l'impresa ha sede, si sommerà il dovuto ministeriale per la sede con quello per le unità locali (previa moltiplicazione del dovuto unitario per il numero di unità locali presenti in quella provincia). Ai soli fini del diritto annuale, le "sedi secondarie" sono trattate come unità locali.
- ✓ Per ogni altra CCIAA in cui l'impresa ha unità locali, si moltiplicherà il dovuto ministeriale per ognuna di esse, per il numero di unità locali presenti in quella provincia.
- ✓ Sui risultati precedenti, mantenuti con cinque decimali, per ogni CCIAA in cui l'impresa ha sede e/o unità locali, si applicherà l'eventuale percentuale di maggiorazione deliberata da quella Camera di Commercio.
- ✓ Prima di procedere al versamento, si dovranno arrotondare gli importi così ottenuti per ogni singola CCIAA, prima al centesimo di Euro e poi all'unità di Euro (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): l'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio (se si sceglie di pagare senza 0,40 %) è sempre espresso in unità di Euro.
- ✓ Se si vuole pagare alla seconda delle scadenze previste, lo 0,40 % in più si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.

6. Diritto annuale: Importi dovuti in misura fissa

- Per il 2011 pagano in misura fissa: imprenditori individuali (tutti; con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), società semplici (con importi distinti fra agricole e non agricole), società tra avvocati previste dal comma 2 articolo 16 D.Lgs. 96/2001. A partire dal 2011, pagano il diritto annuale anche i soggetti iscritti solo al R.E.A., come le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi che svolgono un'attività economica. Infine, le unità locali e sedi secondarie di imprese estere sono trattate in questa sezione in quanto pagano in misura fissa.
- Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la sede e il numero di unità locali presenti in Livorno e in ogni altra provincia. Ai fini del diritto annuale, per "unità locali" si intende "unità locali e/o sedi secondarie". I soggetti iscritti solo al R.E.A. non pagano per le eventuali unità locali.
- Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2011 non rientrano nell'esazione con il termine ordinario di giugno/luglio, ma devono pagare al momento dell'iscrizione (o con modello F24 nei trenta giorni successivi).
- Nel caso di trasferimento di sede fra province diverse, il diritto per la sede è dovuto alla Camera nei cui registri risultava l'iscrizione al 1 gennaio 2011, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento.

- Nel caso di passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l'impresa al 1 gennaio 2011.
- Il diritto annuale non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese o al R.E.A. (sia per la sede che per le unità locali).
- I criteri di arrotondamento degli importi da versare sono quelli indicati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.

6.1 Importi dovuti alla CCIAA di Livorno per nuove iscrizioni e per pagamenti alla scadenza ordinaria (imprese già iscritte)

Per i soggetti che pagano in misura fissa, gli importi di nuova iscrizione e quelli dovuti dalle imprese già iscritte sono gli stessi, con l'unica differenza della scadenza:

- a) Per le nuove iscrizioni avvenute nel 2011, si dovrà versare l'importo indicato al momento della domanda di iscrizione o nei trenta giorni successivi (lo 0,40% qui non è previsto);
- b) I soggetti già iscritti all' 1.1.2011 dovranno versare con la scadenza ordinaria (primo acconto delle imposte), oppure nei 30 giorni successivi con lo 0,40% in più (calcolando quest'ultimo senza arrotondamento).

TABELLA IMPORTI MISURA FISSA - Diritto Annuale 2011	€
IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE SPECIALE	
sede (88,00+maggiorazione 20%)	106,00
per ciascuna unità locale in provincia di Livorno (17,60+maggiorazione 20%)	21,00
IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA	
sede (200,00+maggiorazione 20%)	240,00
per ciascuna unità locale in provincia di Livorno (40,00+maggiorazione 20%)	48,00
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	
sede (100,00+maggiorazione 20%)	120,00
per ciascuna unità locale in provincia di Livorno (20,00+maggiorazione 20%)	24,00
SOCIETA' SEMPLICE NON AGRICOLA E SOCIETA' DI CUI AL C. 2 ART. 16 DLGS 96/2001 (società tra avvocati)	
sede (200,00+maggiorazione 20%)	240,00
per ciascuna unità locale in provincia di Livorno (40,00+maggiorazione 20%)	48,00
SOGGETTI ISCRITTI AL REA (associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc)	
sede (30,00+maggiorazione 20%)	36,00
SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	
per ogni sede (110,00 + maggiorazione 20%)	132,00
UNITA' LOCALI DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	
per ogni unità locale (110,00 + maggiorazione 20%)	132,00

7. Diritto annuale: Importi dovuti in misura variabile (in base al fatturato)

- Per il 2011 pagano in base al fatturato: società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.
- Per la definizione di "fatturato" si rimanda al capitolo successivo.
- Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la sede e il numero di unità locali presenti in Livorno e in ogni altra provincia. Ai fini del diritto annuale, per "unità locali" si intende "unità locali e/o sedi secondarie".

- Le nuove imprese e le nuove unità locali iscritte nel 2011 non rientrano nell'esazione a scadenza ordinaria, ma devono pagare al momento dell'iscrizione gli importi di seguito elencati nella tabella "Importi per nuove iscrizioni".
- Nel caso di trasferimento di sede fra province diverse, il diritto per la sede è dovuto alla Camera nei cui registri risultava iscritta l'impresa al 1 gennaio 2011, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento.
- Nel caso di passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l'impresa al 1 gennaio 2011.
- Il diritto annuale non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese (sia per la sede che per le unità locali).
- I criteri di arrotondamento degli importi da versare sono quelli indicati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.

7.1 Importi dovuti alla CCIAA di Livorno per nuove iscrizioni

Il diritto annuale di nuova iscrizione può essere automaticamente addebitato su indicazione del richiedente al momento dell'invio della pratica con ComUnica (con indicazione degli importi in ricevuta). Se non è versato contestualmente alla domanda, il diritto annuale dovrà essere pagato nei 30 giorni successivi esclusivamente con modello F24.

Società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc. – Solo imprese e unità locali iscritte nel 2011:

Nuova impresa: Euro 200,00 + maggiorazione 20% = Euro 240,00

Nuova unità locale (in provincia di Livorno): Euro 40,00 + 20% = Euro 48,00

7.2 Definizione di "fatturato" (circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009)

La suddetta circolare ha stabilito i criteri per l'esatta individuazione del "fatturato" ai fini del calcolo del diritto annuale (per il 2011, si farà riferimento ai modelli IRAP 2011 redditi 2010). Prima di elencare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

- Anche per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
- I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

MODELLO IRAP 2011 Quadro IC Società di capitali

Sezione I – Imprese industriali e commerciali: somma dei righi

- ❖ IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- ❖ IC5 (altri ricavi e proventi)

Sezione II – Banche ed altri soggetti finanziari: somma dei righi

- ❖ IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)
- ❖ IC18 (commissioni attive)

Sezione I + Sezione II (in caso di compilazione di entrambe)



Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- ❖ IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- ❖ IC5 (altri ricavi e proventi)
- ❖ IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)

Sezione III – Imprese di assicurazione

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C; precisamente alla somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.4.2008 n. 22 (pubblicato in G.U. n. 106 del 29.4.2008).

Sezione V – Società in regime forfetario

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.

MODELLO IRAP 2011 Quadro IQ Persone fisiche

Gli imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria pagano per il 2011 un importo in misura fissa pari a quello dovuto per la classe più bassa di fatturato (più maggiorazione 20%). Si rinvia quindi al capitolo 6.

In alternativa, gli individuali diversi dai piccoli imprenditori possono seguire le istruzioni di questo capitolo considerando in ogni caso un fatturato uguale a zero, giungendo così allo stesso risultato.

MODELLO IRAP 2011 Quadro IP Società di persone

Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997

- ❖ rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR). I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.

Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art.5-6 c.9 D.Lgs. 446/97:

somma dei righi

- ❖ IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- ❖ IP17 (altri ricavi e proventi)

Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- ❖ IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- ❖ IP17 (altri ricavi e proventi)
- ❖ IP18 (interessi attivi e proventi assimilati)

Sezione III – Società in regime forfetario

- ❖ rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

Sezione IV – Società esercenti attività agricola

- ❖ rigo IP52 (corrispettivi).

MODELLO IRAP 2011 Quadro IS sezione IV Società di comodo

Le società non operative, denominate società di comodo, sono soggette a una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'articolo 30 della legge 23.12.1994, n. 724.

Tali società sono tenute a compilare anche la sezione IV – Soggetti non operativi ex art. 30 L. 724/94 del quadro IS; sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

Confidi

Confidi: questi soggetti, in considerazione della particolare attività che svolgono, devono fare riferimento alla voce M031 “corrispettivi per le prestazioni di garanzia” del proprio conto economico. Si veda anche la precedente circolare MSE n. 5024 del 12.06.2008.

7.3 Utilizzo del foglio Excel / OpenOffice per il conteggio del diritto dovuto

Una volta ricavati i dati del fatturato e del numero di unità locali, si potrà utilizzare il foglio di calcolo presente sul sito Internet della Camera di Commercio di Livorno alla sezione “Diritto Annuale”, ottenendo automaticamente il dovuto da pagare.

7.4 Calcolo del diritto annuale in base al fatturato – CCIAA di Livorno

- ✓ Individuare il fatturato 2010 con i criteri descritti nelle pagine precedenti.
- ✓ Calcolare l'importo base ministeriale per la sede (5 decimali), in base alla seguente tabella (si sommano gli importi dei singoli scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato dell'impresa)

da euro	a euro	importi aliquote	importi
-	100.000,00	200,00	€ 200,00 (misura fissa)
100.000,00	250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015 % della parte eccedente € 100.000
250.000,00	500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013 % della parte eccedente € 250.000
500.000,00	1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010 % della parte eccedente € 500.000
1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009 % della parte eccedente € 1.000.000
10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005 % della parte eccedente € 10.000.000
35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003 % della parte eccedente € 35.000.000
50.000.000,00	oltre	0,001%	€ 2.815,00 + 0,001 % della parte eccedente € 50.000.000 fino a un massimo di € 40.000,00

- ✓ Calcolare l'importo base ministeriale per l'unità locale (5 decimali), come 20% di quello per la sede, con il massimo di Euro 200,00.
- ✓ Effettuare l'operazione (mantenendo 5 decimali nel risultato):

$$\text{dovuto per la sede (se in provincia di Livorno)} + \left(\text{Dovuto per ogni unità locale} \times \text{Numero unità locali In provincia di Livorno} \right)$$

- ✓ Al risultato precedente, applicare la maggiorazione del 20% (delibera del Consiglio Camerale n. 13/2010), e arrotondare quanto ottenuto prima al centesimo e poi all'Euro (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009): si otterrà l'importo da indicare nel modello F24 per la CCIAA di Livorno.
- ✓ Se si sceglie di pagare alla seconda delle scadenze previste, lo 0,40 % in più si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.

- ✓ Se l'impresa ha unità locali fuori provincia, si riparte dall'importo base ministeriale per l'unità locale e, per ogni CCIAA: si moltiplica per il numero di unità locali in quella provincia; si applica l'eventuale maggiorazione; si arrotonda al centesimo e poi all'Euro.
- ✓ Le unità locali iscritte nel 2011 in provincia di Livorno, a differenza delle altre, pagano sempre Euro 48,00 (ovvero 40 + 20% di maggiorazione). Questo importo, di regola, deve già essere stato versato al momento della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi, altrimenti si dovrà provvedere al ravvedimento.

8. Diritto annuale: Compensazione e rimborsi

8.1 Riferimento normativo

- ✓ Sia l'articolo 17 comma 3 della Legge n. 488 del 23.12.1999 (che ha istituito la riforma del diritto annuale), che l'art. 10 comma 1 del D.M. n. 359 del 11.05.2001 (regolamento di attuazione), stabiliscono per i rimborsi il termine di decadenza di **ventiquattro mesi** dalla data di versamento. Il termine si applica per analogia anche all'utilizzo del credito in compensazione con il modello F24.

8.2 Compensazione diritto annuale

È possibile per il contribuente ricorrere all'istituto della compensazione anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto.

Ricorrere alla compensazione in luogo del rimborso comporta i seguenti vantaggi:

- nessun costo (sui rimborsi ci sono le spese del bonifico o dell'emissione dell'assegno circolare);
- utilizzo immediato del credito;
- possibilità di correzione degli eventuali errori riscontrati sul precedente versamento (ovvero in caso di pagamento a CCIAA errata).

Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la solita sezione "ICI ed altri tributi locali", riempiendo una riga con gli stessi codici utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito"; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti.

Si consiglia di contattare preventivamente la Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come **omessi versamenti e quindi sanzionate**.

In particolare si fa presente che:

- nel caso di pagamento a CCIAA errata, le Camere di Commercio potrebbero avere già provveduto d'ufficio al trasferimento delle somme: in questo caso, evidentemente, non si dovrà effettuare la compensazione;
- nel caso di presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l'Agenzia delle Entrate predispone l'annullamento della delega doppia, previa rinuncia al credito del diritto annuale;
- nei casi di modelli compilati correttamente, ma con errato accredito dipendente dall'intermediario (F24 non telematici), l'Ufficio potrà verificare la mancata corrispondenza fra il cartaceo e quanto realmente pervenuto: in questi casi è l'utente che si dovrà rivolgere all'intermediario, al fine di inviare la rettifica all'Agenzia delle Entrate.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

- l'importo è stato pagato – al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cessate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- quando sono passati più di due anni dal versamento (in quest'ultimo caso, non è più possibile neanche il rimborso: si vedano i riferimenti normativi all'inizio di questo capitolo).

8.3 Rinuncia al credito da diritto annuale

Se il versamento eccedente del diritto annuale è stato effettuato con uno o più modelli a saldo zero in cui sono stati utilizzati crediti verso altri Enti, ad esempio crediti erariali, è possibile che tali crediti siano stati iscritti in compensazione sul modello F24 per un importo eccedente rispetto all'effettiva disponibilità.

Il caso più frequente è quello in cui è stato trasmesso due volte lo stesso identico modello a saldo zero. L'utilizzo del credito (ad esempio, credito IVA) in misura superiore alla disponibilità comporta per il contribuente una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tali casi il contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate l'annullamento del modello erroneo, ma poiché questo contiene il diritto annuale, che è di competenza della Camera di Commercio, bisognerà:

- a) prima, presentare alla CCIAA l'istanza di rinuncia al credito da diritto annuale (ovvero si dichiara che non si utilizzerà in compensazione né se ne chiederà il rimborso);
- b) successivamente, si potrà presentare l'istanza di annullamento vera e propria all'Agenzia delle Entrate, allegando l'istanza indicata al punto precedente con il timbro di protocollo della Camera di Commercio.

Ovviamente, nel caso in cui per effetto di tale annullamento il diritto annuale dovesse risultare versato in misura incompleta, bisognerà procedere anche al reintegro della differenza. Si consiglia pertanto di prendere preventivamente contatti, anche telefonici, con l'Ufficio Diritto Annuale per l'esatta determinazione del tributo dovuto alla Camera di Commercio.

8.4 Rimborsi diritto annuale

La domanda di rimborso è l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale soltanto in caso di:

- soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
- importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica, con modalità diverse da F24.

In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24.

La domanda di rimborso deve essere presentata alla CCIAA entro il termine dei ventiquattro mesi successivi alla data di pagamento, a pena di decadenza (termine previsto dalla normativa in vigore)

La domanda deve essere presentata dal titolare, legale rappresentante o liquidatore all'Ufficio Diritto Annuale in carta libera, entro il termine di decadenza sopra indicato, e sottoscritta con firma semplice. Dovrà essere utilizzato il modello disponibile presso l'Ufficio stesso oppure scaricabile dal sito Internet della Camera di Commercio di Livorno.

Ogni errore e/o carenza nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere eventuali informazioni ad integrazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento che, nel caso di inerzia dell'impresa, potrebbero comportare anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.

9. Diritto annuale: Ravvedimento operoso

9.1 Riferimento normativo

- ✓ Il ravvedimento operoso in materia tributaria è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 (e successive modifiche e integrazioni): si può applicare al diritto annuale perché quest'ultimo ha natura di "tributo".
- ✓ Il D.M. 27.01.2005 n. 54 all'articolo 6 conferma l'applicabilità di tale istituto al diritto annuale, come di seguito indicato nelle sezioni "Termini per il ravvedimento" e "Calcolo degli importi".
- ✓ Con nota n. 62417 del 30.12.2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito l'autonomia della normativa sanzionatoria del Diritto Annuale, confermando di fatto la corretta applicazione delle aliquote sanzionatorie nei casi di ravvedimento, di cui all'art. 6 del Decreto MAP n. 54/2005 .

9.2 Ravvedimento e blocco della certificazione

La previsione normativa suddetta consente al contribuente di evitare l'irrogazione della sanzione versando contestualmente l'eventuale tributo ancora dovuto, la sanzione e gli interessi entro 1 anno dalla scadenza (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo). Tale possibilità spetta quindi:

- a) alle imprese che non hanno ancora versato, o versato in ritardo o in misura insufficiente il diritto annuale per l'anno di competenza (**esazione ordinaria**);
- b) alle imprese di nuova iscrizione (o che hanno aperto unità locali), le quali non abbiano versato il diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda né entro 30 giorni con modello F24, sempre che non sia trascorso più di un anno dall'avvenuta violazione.

A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo, alle imprese non in regola con il diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).

Se non è trascorso più di un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza essere in ritardo), l'impresa può – oltre a versare il tributo mancante per sbloccare il certificato – provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento, in modo da non ricevere più alcuna sanzione per quell'anno di competenza.

9.3 Come compilare la "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI														
Codice ente/ codice Comune	Ravv.	Imm Var	Acc.	Saldo	Numero Immob	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
LI						3850		2011	106,00					
LI						3851		2011	0,89					
LI						3852		2011	6,36					
Detrazione ICI abitazione principale														
TOTALE									G	113,25	H	+/- SALDO (G-H)	+	113,25

Codice ente: deve essere indicata la sigla della Camera destinataria del versamento (Livorno=LI).

Codice tributo: contraddistingue il codice corrispondente al tributo (3850 per il diritto annuale, 3851 per gli interessi e 3852 per la sanzione).

Anno di riferimento: rappresenta quello di competenza del tributo;

Importi a debito da versare: rappresentano gli importi da versare così come descritti successivamente.

Si ricorda che i versamenti effettuati con cod. 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).

9.4 Calcolo degli importi da versare per il ravvedimento

Per l'esazione ordinaria 2011 il versamento dovrà essere effettuato compilando le tre righe del modello F24 così come segue:

- a. **(codice tributo 3850)** l'eventuale diritto ancora non versato ;
- b. **(codice tributo 3851)** gli interessi calcolati sull'importo di cui al punto a), per il numero di giorni intercorrenti dalla scadenza ordinaria fino alla data effettiva di versamento, al tasso di interesse legale, con divisore 36500. Si precisa che i giorni di interesse trascorsi fino al 31.12.2011 sono soggetti al tasso del 1,50%, mentre su quelli a decorrere dall'1.1.2012 si applica il tasso dell' 2,50%;
- c. **(codice tributo 3852)** la sanzione sempre calcolata sull'importo totale del diritto dovuto nella misura del 3,75% se il versamento avviene dal 1° al 30° giorno dalla scadenza , e del 6% se avviene a partire dal 31° giorno fino a un anno dalla scadenza. (N.B. se il ravvedimento si riferisce ad un versamento incompleto, la sanzione si calcola comunque sull'intero importo del diritto annuale dovuto per l'anno di riferimento. Solo nel caso in cui il versamento parziale sia effettuato nei termini, entro i quali non sussiste l'obbligo di maggiorazione dello 0,4%, la sanzione si applica sul solo importo residuo)

Nel caso di **nuove iscrizioni**, invece:

- a. (codice tributo 3850) il diritto dovuto;
- b. (codice tributo 3851) gli interessi calcolati sul diritto dovuto, per il numero di giorni intercorrenti fra il 30° giorno dopo la protocollazione della domanda presso il Registro Imprese e la data effettiva del versamento. I giorni di interesse trascorsi fino al 31.12.2011 sono soggetti al tasso del 1,50%, dall' 1.1.2012 in poi il tasso è 2,50%; il divisore è 36500;
- c. (codice tributo 3852) la sanzione (calcolata sul diritto dovuto) del 3,75% se il versamento avviene dal 31° al 60° giorno dopo la protocollazione della domanda, e del 6% se avviene a partire dal 61° giorno fino a un anno.

Trascorso un anno dalla scadenza prevista per il pagamento, non è più possibile effettuare il ravvedimento e si dovrà versare il solo diritto (senza lo 0,40%); la sanzione sarà successivamente irrogata dalla CCIAA.

Si precisa inoltre che il Regolamento della Camera di Commercio di Livorno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie all'art. 16 comma 4 così prevede:

"Nel caso di versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso:

- a. *non viene considerato sanzionabile e dunque risulta utile a sanare la posizione, il versamento per il quale il totale versato con il medesimo F24 (indipendentemente dal codice tributo) risulta non inferiore al totale che doveva essere pagato per sanare l'annualità tramite l'istituto del ravvedimento operoso.*
- b. *Non viene considerato sanzionabile il ravvedimento laddove venga effettuato il versamento del diritto maggiorato degli interessi corrispettivi dello 0,40% con sanzioni ed interessi prendendo come data di riferimento il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria (ravvedimento della mora)."*

9.5 Aliquote ravvedimento

In merito alle previsioni normative in materia di riduzione delle aliquote percentuali applicabili al ravvedimento di cui alla L. 220/2010 ed al precedente DL 185/2008 si evidenzia che il Ministero dello

Sviluppo Economico già con comunicazione del 30/12/2008 aveva chiarito che la variazione delle aliquote di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 non comporta un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) art. 6 del Decreto 54/2005 "il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili".

Alla luce di quanto sopra le aliquote da utilizzarsi per effettuare il ravvedimento operoso in materia di diritto annuale restano quelle indicate dal D.M. 54/2005 (e riportate all'art. 9 del Regolamento Camerale per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, non trovando applicazione le riduzioni di cui al D.L. 185/2008 ed alla successiva L. 220/2010 (3,75% per il "ravvedimento breve" e 6% per il "ravvedimento lungo").

9.6 Riepilogo scadenze per il ravvedimento 2011

Il termine entro il quale poter provvedere al ravvedimento con sanzione ridotta del 6% è quello di cui all'art. 3 c. 1 del DM 54/2005, che rimanda all'art. 8 del DM 359/2001, ossia quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte:

- Soggetti a "scadenza ordinaria": entro il 16/06/2012;
- imprese soggette a "studi settore" e persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (vedi DPCM 12/05/2011): entro 6/7/2012
- Soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente (vedi DPCM 12/05/2011): entro 6/7/2012;
- Società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare: entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento del primo acconto delle imposte;
- Soggetti di nuova iscrizione: entro il 30° giorno successivo ad un anno dall'apertura;

ESEMPI:

- 1) Omesso versamento del diritto pari ad € 240,00 alla scadenza ordinaria del 16/06/2011
data ravvedimento 18/01/2012 (sanzione del 6% applicata su € 240,00)

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI															
Codice ente/ codice Comune	Ravv	Imm Var	Acc	Saldo	Numero Immob	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati					
LI						3850		2011	240,00						
LI						3851		2011	2,26						
LI						3852		2011	14,40						
									+/-	SALDO (G-H)					
Detrazione ICI abitazione principale									TOTALE	G	256,66	H	0,00	+	256,66

- 2) Incompleto versamento del diritto pari ad € 240,00 con pagamento entro la scadenza ordinaria del 16/06/2011 di € 200,00
data ravvedimento 18/01/2012 (sanzione del 6% applicata su € 40,00)

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI															
Codice ente/ codice Comune	Ravv	Imm Var	Acc	Saldo	Numero Immob	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati					
LI						3850		2011	240,00						
LI						3851		2011	0,38						
LI						3852		2011	2,40						
LI						3850		2011		200,00					
									+/-	SALDO (G-H)					
Detrazione ICI abitazione principale									TOTALE	G	242,78	H	200,00	+	42,78

- 3) Incompleto versamento del diritto pari ad € 240,00 con pagamento oltre la scadenza ordinaria del 16/06/2011 di € 200,80 in data 20/06/2011
data ravvedimento 18/01/2012 (sanzione del 6% applicata su € 240,00)



SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI												
Codice entità/ codice Comune	Ravv	Imm Var	Acc	Saldo	Numero Immob	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
LI						3850		2011	240,00			
LI						3851		2011	0,40			
LI						3852		2011	14,40			
LI						3850		2011		200,80 +/-		
Detrazione ICI abitazione principale									TOTALE	G 254,80	H 200,80 +	SALDO (G-H) 54,00

Si suggerisce comunque alle imprese che intendono effettuare il ravvedimento di contattare preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale .

10. Diritto annuale: criteri di calcolo di sanzioni ed interessi

10.1 Riferimento normativo

- ✓ L'articolo 18 comma 8 della Legge n. 580 del 29.12.1993 (con successive modifiche e integrazioni) stabilisce che "In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
- ✓ Il D.Lgs. 472/1997 stabilisce le norme base in materia di sanzioni tributarie.
- ✓ Il decreto ministeriale 27.01.2005 n. 54 è stato emanato come "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale", ed è stato successivamente accompagnato dalla circolare esplicativa MAP n. 3587/C del 20.06.2005.
- ✓ Il prot. n. 2189 del 11.03.2008 il Ministero dello Sviluppo Economico con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito ai criteri del calcolo della sanzione.
- ✓ Con delibera di Consiglio n. 25 del 20.11.2009 la Camera di Commercio di Livorno ha disciplinato con proprio regolamento (disponibile sul proprio sito Internet) le norme di dettaglio per l'irrogazione delle sanzioni sul diritto annuale.

10.2 Modalità di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni per omesso o irregolare versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a. Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
- b. Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- c. Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:

- al titolare dell'impresa individuale;
- ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
- agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
- alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
- agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.



10.3 Riscossione della sanzione

La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo, interessi e rimborso spese di notifica sono rimosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c).

Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli.

Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato e sono rimosse contestualmente agli importi dovuti.

10.4 Misura della sanzione

Nei casi di violazioni in materia di diritto annuale, ossia:

- a. omesso versamento;
- b. tardato versamento oltre la scadenza ordinaria;
- c. incompleto versamento oltre la scadenza ordinaria;
- d. incompleto versamento entro la scadenza ordinaria;
- e. omessa mora (tardivo versamento del diritto effettuato oltre la scadenza ordinaria, ma entro quella prevista per il pagamento con lo 0,40%);

per le violazioni suddette le sanzioni sono quantificate rispettivamente secondo i criteri seguenti:

- a) sanzione applicata nella misura del trenta per cento del diritto dovuto in caso di omesso versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3 comma 3 del D.M. 54/2005;
- b) sanzione applicata nella misura del trenta per cento del diritto dovuto in caso di tardato versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3 comma 3 del D.M. 54/2005;
- c) sanzione applicata nella misura del trenta per cento del diritto dovuto in caso di parziale versamento del diritto dovuto effettuato dopo la scadenza ordinaria;
- d) sanzione applicata nella misura del trenta per cento del diritto non versato in caso di versamento effettuato entro la scadenza ordinaria;
- e) sanzione applicata nella misura del dieci per cento del diritto dovuto in caso di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 54/2005 o nel caso di incompleto versamento degli interessi corrispettivi (0,40%);

Il regolamento della Camera prevede inoltre la possibilità di applicare una sanzione nella misura dal 30% al 100% del diritto dovuto nei casi di cui alle precedenti lettere d), a), b), d) che siano caratterizzati da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

A fronte del danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato dal diritto non versato, la sanzione suddetta del 30% è incrementata in proporzione all'ammontare del diritto non versato, nella seguente misura:

- I. + 5% - se l'omissione del versamento riguarda diritti di ammontare fino a € 200
- II. +10% - se l'omissione del versamento riguarda diritti dovuti di ammontare fino a € 201 ad € 500
- III. +15% - se l'omissione del versamento riguarda diritti dovuti di ammontare fino a € 501 ad € 1.000
- IV. +20% se l'omissione del versamento riguarda diritti dovuti di ammontare fino a € 1.001 ad € 5.000
- V. + 30% se l'omissione del versamento riguarda diritti dovuti di ammontare superiori ad € 5.000

E' inoltre previsto un incremento pari al 40% della sanzione calcolata come sopra nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

10.5 Scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria è quella richiamata dall'art. 8 del DM 359/2001, ossia il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sul reddito, fissato, salvo variazioni normative, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

NON è QUINDI "ORDINARIO" IL TERMINE PREVISTO PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CON LO 0,40%

Si precisa che, in linea con i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 2189 del 11.03.2008, in caso di versamento parziale e/o incompleto effettuato entro la scadenza del termine ordinario, si applica la sanzione del 30% sulla parte del diritto non versato; nel caso di versamento parziale e/o incompleto effettuato oltre il termine di scadenza ordinario come sopra definito, si applica la sanzione del 30% sull'intero importo dovuto.

11. Regolarizzazione diritto annuale anni precedenti

Prima di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato oppure versato in misura incompleta, ad esempio per sbloccare la certificazione, è necessario verificare due condizioni:

- 1) Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento (ovvero non sia trascorso più di un anno dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo) è conveniente senz'altro procedere a tale forma di regolarizzazione che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell'Ente (si veda il capitolo 9 sul ravvedimento).
- 2) Una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino all'emissione dei ruoli da parte della CCIAA, sarà possibile regolarizzare la posizione solo previo contatto con l'Ufficio Diritto Annuale che provvederà ad emettere l'Atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione.
- 3) Se è già stato emesso il ruolo (cartelle esattoriali), non si dovrà effettuare più alcun versamento con modello F24, ma pagare la relativa cartella esattoriale.

Si fa presente che ad oggi la Camera di Commercio di Livorno ha provveduto all'iscrizione a ruolo degli omessi ed irregolari versamenti del diritto annuale fino all'anno 2009 compreso.

Per qualsiasi chiarimento:

Camera di Commercio di Livorno
Ufficio Diritto Annuale
Tel.: 0586.231284 – 0586.231243
Mail: diritto.annuale@li.camcom.it

STAFF:

Responsabile

Dr. Enrico Montagnani - enrico.montagnani@li.camcom.it

Rag. Raffaella Ozia - raffaella.ozia@li.camcom.it

Dr.ssa Chiara Perri - chiara.perri@li.camcom.it